



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 167/12

di iniziativa del Consigliere D. TAVERNISE, K. GENTILE recante:

"Istituzione del "Mese dei Bronzi di Riace""

relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/3/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/3/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa citata

Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8

pag. 3

Riordino dell'organizzazione turistica regionale.

Normativa nazionale

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42

pag. 22

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8

Riordino dell'organizzazione turistica regionale.

(BURC n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dell'11 aprile 2008)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 12 dicembre 2008, n. 40; 26 febbraio 2010, n. 8; 28 marzo 2012, n. 9; 25 gennaio 2019, n. 2; 28 dicembre 2021, n. 40.)

TITOLO I
Organizzazione territoriale

CAPO I
Obiettivi

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei principi dello Statuto Regionale e della [Legge 29 marzo 2001 n. 135](#) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione riconosce:
 - a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria;
 - b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative;
 - c) l'importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l'applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale;
 - d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile;
 - e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico;
 - f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico;
 - g) la promozione di azioni di tutela del turista;
 - h) la promozione dell'immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale;
 - i) l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo *nonché mediante la previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria*¹.
 - i-bis) *la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese*².

¹ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 28 marzo 2012, n. 9.

² Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 28 marzo 2012, n. 9.

3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l'insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Art. 2
(Funzioni)

1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) e successive modifiche.

CAPO II
Programmazione regionale

Art. 3
(Piano di sviluppo turistico)³

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.
2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo.
- 2-bis. *E' prorogata di un anno la scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019/2021; è rinviata, pertanto, di un anno la redazione e l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2022/2024, fermo restando l'invarianza dei criteri, dei parametri e delle indicazioni generali contenute nel Piano stesso; ai sensi dell'articolo 4, la fase attuativa per l'anno 2022 è demandata alla successiva approvazione del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2022.*⁴
3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai *distretti turistici regionali*⁵.
4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:
 - a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di *marketing* per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di *Marketing* Turistico Regionale. In particolare il Piano di *Marketing* deve individuare:
 - lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;
 - il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;
 - gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;

³ Vedi anche art. 7, comma 1, l.r. 25 gennaio 2019, n. 2.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2021, n. 40.

⁵ L'art. 9, comma 1, lett. a), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole " Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" con le parole "distretti turistici regionali".

- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;
- b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:
 - le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
 - i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;
 - le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;
 - gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
 - le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
 - le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;
 - gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;
 - le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;
 - i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali.
- c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (Legge Finanziaria 2006);
- d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 4

*(Piano esecutivo annuale)*⁶

1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:
 - a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;
 - b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell'anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.
2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.

⁶ Vedi anche art. 7, comma 1, l.r. 25 gennaio 2019, n. 2.

3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione.

Art. 5

(Sistema dei finanziamenti)

1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dei *distretti turistici regionali*⁷.

Art. 6⁸

(Sistema Turistico Locale)

(abrogato)

Art. 7⁹

(Funzioni del Sistema Turistico Locale)

(abrogato)

⁷ L'art. 9, comma 1, lett. b), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" con le parole "distretti turistici regionali".

⁸ **Articolo abrogato dall' art. 9, comma 1, lett. c), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2; il testo precedente era così formulato:** "Art. 6 (Sistema Turistico Locale) - 1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate. 2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002. 3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo). 4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turistico-alberghiere."

⁹ **Articolo abrogato dall' art. 9, comma 1, lett. c), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2; il testo precedente era così formulato:** "Art. 7 (Funzioni del Sistema Turistico Locale) - 1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a: a) sviluppare moderne potenzialità turistiche; b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti; c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la stagionalizzazione; d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale; e) promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica; f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali; g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un'elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico; h) incrementare e sviluppare la domanda turistica."

Art. 8*(Marchio di qualità)*

1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili.
2. La Regione di concerto con i *distretti turistici regionali*¹⁰ istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale.
3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 9*(Comitato istituzionale)*

1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:
 - a) Assessori Provinciali al Turismo;
 - b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo;
 - c) Presidenti degli Enti Parco;
 - d) Rappresentante di Confindustria regionale;
 - e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti;
 - f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo;
 - g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente.
2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi *distretti turistici regionali*¹¹ della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a:
 - a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;
 - b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese;
 - c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.
3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

Art. 10*(Sistema informativo turistico)*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale.

¹⁰ L'art. 9, comma 1, lett. d), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistemi Turistici Locali" con le parole "distretti turistici regionali".

¹¹ L'art. 9, comma 1, lett. e), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistemi Turistici Locali (STL)" con le parole "distretti turistici regionali".

2. La struttura di cui al comma precedente:
 - a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;
 - b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;
 - c) verifica l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;
 - d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;
 - e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione;
 - f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore;
 - g) organizza e sviluppa servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta individuale;
 - h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l'organizzazione delle attività di cui al presente articolo.
3. In fase di prima applicazione, e per consentire l'immediato avvio delle attività del sistema informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e previa verifica comparativa dei relativi curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità già impegnate nelle attività dell'Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007.
4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

Art. 11

(Carta dei diritti del Turista)

1. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 4 della [legge 29 marzo 2001, n. 135](#), la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sanzionatorio da parte della Regione.
2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato articolo 4 della [legge 29 marzo 2001, n. 135](#), nonché le normative regionali di settore, le informazioni concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del Sistema Turistico Regionale.
3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami.
4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici.
5. E' fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell'immagine turistica regionale svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla Regione.

Art. 12*(Albergo diffuso)*

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell'Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità.
2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov'è localizzata la *reception*.
3. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale.
4. La Regione incentiva la realizzazione dell'Albergo diffuso nei centri storici.
5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli *standard* qualitativi e quantitativi dell'Albergo diffuso.

CAPO III

*(Programmazione Provinciale)***Art. 13***(Programma di accoglienza del turista)*

1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.
2. La Provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui al precedente articolo 10.
3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:
 - a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di cui al successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;
 - b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;
 - c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 14*(Uffici Informazione e Accoglienza Turistica)*

1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni *distretto turistico regionale*¹² gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati:
 - a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;
 - b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;
 - c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;
 - d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.
2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:
 - a) comuni;
 - b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
 - c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 16;
 - d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
 - e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

Art. 15*(Pro-LoCo)*

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-LoCo ed ai loro Consorzi¹³, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in:
 - a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;
 - b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
 - c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
 - d) attività di assistenza e informazione turistica;
 - e) attività ricreative e di spettacolo¹⁴;
 - f) attività di socialità civica¹⁵.
2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà,

¹² L'art. 9, comma 1, lett. f), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "sistema locale" con le parole "distretto turistico regionale".

¹³ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, primo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁴ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, secondo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁵ Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, terzo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti *sentita l'UNPLI*¹⁶, definiscono:

- a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loce e *dei loro Consorzi*¹⁷, localizzate nei territori compresi nel *distretto turistico regionale*¹⁸, che deve avvenire per atto pubblico o *privato registrato*¹⁹;
 - b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;
 - c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto *al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000*²⁰;
 - d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;
 - e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.
3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loce di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.
 4. *La Regione riconosce l'Unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali*²¹.

Art. 16

(Albo provinciale)

1. Le Associazioni Pro-Loce, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore.

CAPO IV

Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici

Art. 17

(Agenzie di viaggio e turismo)

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui al successivo articolo 21.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni

¹⁶ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quarto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁷ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quinto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁸ L'art. 9, comma 1, lett. g), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistema Turistico Locale" con le parole "distretto turistico regionale".

¹⁹ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quinto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

²⁰ Le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole «al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000», dall'art. 23, comma 1, sesto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

²¹ Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, settimo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto.

Art. 18

(Attività delle agenzie)

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) «Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso».
2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:
 - a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
 - b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
 - c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
 - d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
 - e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
 - f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
 - g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
 - h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
 - i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
 - j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali *traveller's cheque*, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
 - k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
 - l) il servizio di informazioni in materia turistica;
 - m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
 - n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
 - o) organizzazioni di attività congressuali;
 - p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 19*(Procedure per apertura)*

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:
 - a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
 - b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
 - c) la denominazione dell'agenzia;
 - d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
 - e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
 - f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
 - g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.
2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla [legge 19 marzo 1990, n. 55](#) e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
 - b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
 - c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 33;
 - d) la copia autenticata dell'atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura.

Art. 20*(Autorizzazione)*

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.
2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura «affiliato».
3. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
 - a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 25;

- b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;
 - c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.
 5. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.
 6. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 21

(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
 - a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
 - b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
 - c) il direttore tecnico.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio attività.

Art. 22

(Periodo di apertura)

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 23

(Redazione e diffusione dei programmi)

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:
 - a) il soggetto produttore o organizzatore;
 - b) le date di svolgimento;
 - c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
 - d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
 - e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto

concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
 - g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
 - h) il periodo di validità del programma;
 - i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 25 con l'indicazione dei rischi coperti;
 - j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
 - k) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
 - l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessari all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
 - m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#);
 - n) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.
2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.
 3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.
 4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) nonché al [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#).
 5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

Art. 24

(Commissioni arbitrali e conciliative)

1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 25*(Obbligo di assicurazione)*

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.
3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 26*(Sospensione dell'attività)*

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:
 - a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
 - b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la Provincia provvede all'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 27*(Cessazione dell'attività)*

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 28*(Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo)*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.
4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 29

(Direttore tecnico)

1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. *La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale²².* I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di scuola secondaria superiore;
 - b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.
2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione *post* universitaria in economia e gestione del turismo.
3. La commissione esaminatrice è così composta:
 - a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;
 - b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
 - c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.
6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.
7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:
 - a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18;
 - b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
 - c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

Art. 30

(Albo provinciale dei direttori tecnici)

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:
 - a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29;
 - b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;
 - c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del [decreto 23 novembre 1991, n. 392](#);

²²L'art. 2, comma 1, l.r. 28 marzo 2012, n. 9, **sostituisce le parole:** «La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di residenza» **con le parole:** «La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale».

- d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.
2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO V

Professioni Turistiche

Art. 31 *(Figure delle professioni turistiche)*

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
4. *(abrogato).*²³
5. *(abrogato).*²⁴
6. *(abrogato).*²⁵
7. *(abrogato).*²⁶
8. *(abrogato).*²⁷

Art. 32 *(Competenze delle Province)*

1. Le Province esercitano le funzioni relative a:
 - a) *(abrogata);*²⁸
 - b) *(abrogata);*²⁹

²³ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "4. È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale."

²⁴ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "5. È animatore del patrimonio e delle risorse culturali chi, per professione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali del territorio."

²⁵ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "6. È promotore turistico delle risorse ambientali e culturali chi, per professione, promuove la mediazione delle risorse ambientali e culturali del territorio con le domande e i bisogni della loro funzione."

²⁶ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "7. È programmatore e promotore turistico chi, per professione, progetta e promuove l'offerta turistica."

²⁷ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "8. La Giunta regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, con cadenza biennale definirà i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche."

²⁸ **Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;"

- c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
- d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
- e) *(abrogata)*.³⁰
- 2. *(abrogato)*.³¹
- 3. *(abrogato)*.³²
- 4. *(abrogato)*.³³
- 5. *(abrogato)*.³⁴

Art. 33

(L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento)

1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.
2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

Art. 34

(Divieti)

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

Art. 35

(Sospensione e revoca delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:
 - a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall'evento;
 - b) per iniziativa del Comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 34.

²⁹ **Lettera abrogata dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:** "b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche;"

³⁰ **Lettera abrogata dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:** "e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche."

³¹ **Comma abrogato dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:** "2. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite con un regolamento da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

³² **Comma abrogato dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:** "3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione."

³³ **Comma abrogato dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:** "4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia."

³⁴ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "5. Il rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio della professione turistica avente validità sull'intero territorio regionale è a cura della Provincia."

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi. L'autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell'autorizzazione provinciale sono adottati dal Comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle Province.

Art. 36

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca l'autorizzazione provinciale a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 32 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.
6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Art. 37

(Reclami e vigilanza)

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla Provincia.
2. La Provincia, sentito il titolare dell'autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune competente per territorio.

Art. 38

(Inapplicabilità)

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

TITOLO II

Norme finali**Art. 39***(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate:
 - a) [legge regionale 31 agosto 1973, n. 15](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) [legge regionale 2 giugno 1980, n. 23](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) [legge regionale 19 aprile 1983, n. 16](#) e successive modifiche ed integrazioni ³⁵;
 - d) [legge regionale 28 marzo 1985, n. 13](#) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII;
 - e) [legge regionale 8 aprile 1988, n. 11](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) [legge regionale 7 marzo 1995, n. 5](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) [legge regionale 10 aprile 1995, n. 13](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

³⁵ **Lettera modificata dall'art. 7, comma 1, lettera c), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40, che ha soppresso le parole "Titolo II",** indicate erroneamente in quanto la l.r. 16/1983 non contiene partizioni superiori all'articolo. L'abrogazione, pertanto, per come confermato dalla soppressione delle suddette parole, si riferisce all'intero testo della l.r. 16/1983.

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

[Epigrafe](#)

[Premessa](#)

[Art. 1](#)

[Codice dei beni culturali e del paesaggio]

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

[Articolo 1Principi](#)

[Articolo 2Patrimonio culturale](#)

[Articolo 3Tutela del patrimonio culturale](#)

[Articolo 4Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale](#)

[Articolo 5Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale](#)

[Articolo 6Valorizzazione del patrimonio culturale](#)

[Articolo 7Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale](#)

[Articolo 7-bisEspressioni di identità culturale collettiva](#)

[Articolo 8Regioni e province ad autonomia speciale](#)

[Articolo 9Beni culturali di interesse religioso](#)

[Articolo 9-bisProfessionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali](#)

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

[Articolo 10Beni culturali](#)

[Articolo 11Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela](#)

[Articolo 12Verifica dell'interesse culturale](#)

[Articolo 13Dichiarazione dell'interesse culturale](#)

[Articolo 14Procedimento di dichiarazione](#)

[Articolo 15Notifica della dichiarazione](#)

[Articolo 16Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione](#)

[Articolo 17Catalogazione](#)

Capo II

Vigilanza e ispezione

[Articolo 18Vigilanza](#)[Articolo 19Ispezione](#)

Capo III

Protezione e conservazione

Sezione I

Misure di protezione

[Articolo 20Interventi vietati](#)[Articolo 21Interventi soggetti ad autorizzazione](#)[Articolo 22Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia](#)[Articolo 23Procedure edilizie semplificate](#)[Articolo 24Interventi su beni pubblici](#)[Articolo 25Conferenza di servizi](#)[Articolo 26Valutazione di impatto ambientale](#)[Articolo 27Situazioni di urgenza](#)[Articolo 28Misure cautelari e preventive](#)

Sezione II

Misure di conservazione

[Articolo 29Conservazione](#)[Articolo 30Obblighi conservativi](#)[Articolo 31Interventi conservativi volontari](#)[Articolo 32Interventi conservativi imposti](#)[Articolo 33Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti](#)[Articolo 34Oneri per gli interventi conservativi imposti](#)[Articolo 35Intervento finanziario del Ministero](#)[Articolo 36Erogazione del contributo](#)[Articolo 37Contributo in conto interessi](#)[Articolo 38Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi](#)[Articolo 39Interventi conservativi su beni dello Stato](#)[Articolo 40Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali](#)[Articolo 41Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali](#)[Articolo 42Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali](#)

[Articolo 43Custodia coattiva](#)

[Articolo 44Comodato e deposito di beni culturali](#)

Sezione III

Altre forme di protezione

[Articolo 45Prescrizioni di tutela indiretta](#)

[Articolo 46Procedimento per la tutela indiretta](#)

[Articolo 47Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo](#)

[Articolo 48Autorizzazione per mostre ed esposizioni](#)

[Articolo 49Manifesti e cartelli pubblicitari](#)

[Articolo 50Distacco di beni culturali](#)

[Articolo 51Studi d'artista](#)

[Articolo 52Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali](#)

Capo IV

Circolazione in ambito nazionale

Sezione I

Alienazione e altri modi di trasmissione

[Articolo 53Beni del demanio culturale](#)

[Articolo 54Beni inalienabili](#)

[Articolo 55Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale](#)

[Articolo 55-bisClausola risolutiva](#)

[Articolo 56Altre alienazioni soggette ad autorizzazione](#)

[Articolo 57Cessione di beni culturali in favore dello Stato](#)

[Articolo 57-bisProcedure di trasferimento di immobili pubblici](#)

[Articolo 58Autorizzazione alla permuta](#)

[Articolo 59Denuncia di trasferimento](#)

Sezione II

Prelazione

[Articolo 60Acquisto in via di prelazione](#)

[Articolo 61Condizioni della prelazione](#)

[Articolo 62Procedimento per la prelazione](#)

Sezione III

Commercio

[Articolo 63Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti](#)

[Articolo 64Attestati di autenticità e di provenienza](#)

Capo V

Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

Principi in materia di circolazione internazionale

[Articolo 64-bisControllo sulla circolazione](#)

Sezione I-bis

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

[Articolo 65Uscita definitiva](#)[Articolo 66Uscita temporanea per manifestazioni](#)[Articolo 67Altri casi di uscita temporanea](#)[Articolo 68Attestato di libera circolazione](#)[Articolo 69Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato](#)[Articolo 70Acquisto coattivo](#)[Articolo 71Attestato di circolazione temporanea](#)[Articolo 72Ingresso nel territorio nazionale](#)

Sezione II

Esportazione dal territorio dell'Unione europea

[Articolo 73Denominazioni](#)[Articolo 74Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea](#)

Sezione III

Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro

[Articolo 75Restituzione](#)[Articolo 76Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea](#)[Articolo 77Azione di restituzione](#)[Articolo 78Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione](#)[Articolo 79Indennizzo](#)[Articolo 80Pagamento dell'indennizzo](#)[Articolo 81Oneri per l'assistenza e la collaborazione](#)[Articolo 82Azione di restituzione a favore dell'Italia](#)[Articolo 83Destinazione del bene restituito](#)[Articolo 84Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale](#)[Articolo 85Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti](#)

[Articolo 86](#)*Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea*

Sezione IV

Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali

[Articolo 87](#)*Convenzione UNIDROIT*[Articolo 87-bis](#)*Convenzione UNESCO*

Capo VI

Ritrovamenti e scoperte

Sezione I

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

[Articolo 88](#)*Attività di ricerca*[Articolo 89](#)*Concessione di ricerca*[Articolo 90](#)*Scoperte fortuite*[Articolo 91](#)*Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate*[Articolo 92](#)*Premio per i ritrovamenti*[Articolo 93](#)*Determinazione del premio*

Sezione II

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

[Articolo 94](#)*Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*

Capo VII

Espropriazione

[Articolo 95](#)*Espropriazione di beni culturali*[Articolo 96](#)*Espropriazione per fini strumentali*[Articolo 97](#)*Espropriazione per interesse archeologico*[Articolo 98](#)*Dichiarazione di pubblica utilità*[Articolo 99](#)*Indennità di esproprio per i beni culturali*[Articolo 100](#)*Rinvio a norme generali*

TITOLO II

Fruizione e valorizzazione

Capo I

Fruizione dei beni culturali

Sezione I

Principi generali

[Articolo 101](#)*Istituti e luoghi della cultura*[Articolo 102](#)*Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica*[Articolo 103](#)*Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura*[Articolo 104](#)*Fruizione di beni culturali di proprietà privata*

[Articolo 105 Diritti di uso e godimento pubblico](#)

Sezione II

Uso dei beni culturali

[Articolo 106 Uso individuale di beni culturali](#)[Articolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali](#)[Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione](#)[Articolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali](#)[Articolo 110 Incasso e riparto di proventi](#)

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

[Articolo 111 Attività di valorizzazione](#)[Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica](#)[Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata](#)[Articolo 114 Livelli di qualità della valorizzazione](#)[Articolo 115 Forme di gestione](#)[Articolo 116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso](#)[Articolo 117 Servizi per il pubblico](#)[Articolo 118 Promozione di attività di studio e ricerca](#)[Articolo 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale](#)[Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali](#)[Articolo 121 Accordi con le fondazioni bancarie](#)

Capo III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

[Articolo 122 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti](#)[Articolo 123 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati](#)[Articolo 124 Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti](#)[Articolo 125 Declaratoria di riservatezza](#)[Articolo 126 Protezione di dati personali](#)[Articolo 127 Consultabilità degli archivi privati](#)

TITOLO III

Norme transitorie e finali

[Articolo 128 Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente](#)[Articolo 129 Provvedimenti legislativi particolari](#)

[Articolo 130](#)*Disposizioni regolamentari precedenti*

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

Capo I

Disposizioni generali

[Articolo 131](#)*Paesaggio*[Articolo 132](#)*Convenzioni internazionali*[Articolo 133](#)*Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio*[Articolo 134](#)*Beni paesaggistici*[Articolo 135](#)*Pianificazione paesaggistica*

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

[Articolo 136](#)*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*[Articolo 137](#)*Commissioni regionali*[Articolo 138](#)*Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico*[Articolo 139](#)*Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico*[Articolo 140](#)*Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza*[Articolo 141](#)*Provvedimenti ministeriali*[Articolo 141-bis](#)*Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico*[Articolo 142](#)*Aree tutelate per legge*

Capo III

Pianificazione paesaggistica

[Articolo 143](#)*Piano paesaggistico*[Articolo 144](#)*Pubblicità e partecipazione*[Articolo 145](#)*Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione*

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

[Articolo 146](#)*Autorizzazione*[Articolo 147](#)*Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali*[Articolo 148](#)*Commissioni locali per il paesaggio*[Articolo 149](#)*Interventi non soggetti ad autorizzazione*[Articolo 150](#)*Inibizione o sospensione dei lavori*

[Articolo 151](#)*Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori*

[Articolo 152](#)*Interventi soggetti a particolari prescrizioni*

[Articolo 153](#)*Cartelli pubblicitari*

[Articolo 154](#)*Colore delle facciate dei fabbricati*

[Articolo 155](#)*Vigilanza*

Capo V

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

[Articolo 156](#)*Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici*

[Articolo 157](#)*Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente*

[Articolo 158](#)*Disposizioni regionali di attuazione*

[Articolo 159](#)*Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica*

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

[Articolo 160](#)*Ordine di reintegrazione*

[Articolo 161](#)*Danno a cose ritrovate*

[Articolo 162](#)*Violazioni in materia di affissione*

[Articolo 163](#)*Perdita di beni culturali*

[Articolo 164](#)*Violazioni in atti giuridici*

[Articolo 165](#)*Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale*

[Articolo 166](#)*Omessa restituzione di documenti per l'esportazione*

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

[Articolo 167](#)*Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria*

[Articolo 168](#)*Violazione in materia di affissione*

TITOLO II

Sanzioni penali

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

[Articolo 169](#)*Opere illecite*

[Articolo 170](#)*Uso illecito*

[Articolo 171](#)*Collocazione e rimozione illecita*

[Articolo 172](#)*Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta*

[Articolo 173](#)*Violazioni in materia di alienazione*

[Articolo 174](#)*Uscita o esportazione illecite*

[Articolo 175](#)*Violazioni in materia di ricerche archeologiche*

[Articolo 176](#)*Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato*

[Articolo 177](#)*Collaborazione per il recupero di beni culturali*

[Articolo 178](#)*Contraffazione di opere d'arte*

[Articolo 179](#)*Casi di non punibilità*

[Articolo 180](#)*Inosservanza dei provvedimenti amministrativi*

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

[Articolo 181](#)*Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

[Articolo 182](#)*Disposizioni transitorie*

[Articolo 183](#)*Disposizioni finali*

[Articolo 184](#)*Norme abrogate e interpretative*

[Allegato A - \(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3\)](#)

[Allegato B - \(articolo 182\)](#)

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

[\(2\)](#) Estremi corretti da [Comunicato 26 febbraio 2004](#), pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#), recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'[articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352](#);

Visto l'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'[allegato A](#), vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Codice dei beni culturali e del paesaggio]

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 1 Principi

In vigore dal 24 aprile 2008

1. In attuazione dell'[articolo 9 della Costituzione](#), la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'[articolo 117 della Costituzione](#) e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. [\(3\)](#)
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

[\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 2 Patrimonio culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli [articoli 10](#) e [11](#), presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'[articolo 134](#), costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3 Tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 25 febbraio 2023

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero. [\(4\)](#)

[\(4\)](#) Comma così modificato dall'[art. 46, comma 5, lett. a\), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13](#).

Articolo 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'[articolo 118 della Costituzione](#), le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'[articolo 5](#), commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo [articolo 5](#). [\(5\)](#)
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

[\(5\)](#) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

Articolo 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale**In vigore dal 15 agosto 2015**

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
- [2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'[articolo 128](#) compete al Ministero. [\(6\)](#) [\(10\)](#)]
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. [\(7\)](#)
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite. [\(8\)](#)
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. [\(9\)](#)

[\(6\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(7) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. b\), n. 2\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(8) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(9) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. b\), n. 3\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(10) Comma abrogato dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. b\), n. 1\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. [\(11\)](#)
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(11) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 7-bis Espressioni di identità culturale collettiva [\(12\)](#)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'[articolo 10](#).

[\(12\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 8 Regioni e province ad autonomia speciale**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con [legge 25 marzo 1985, n. 121](#), ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, della Costituzione](#).

Articolo 9-bis Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali [\(13\)](#)**In vigore dal 23 agosto 2014**

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia

applicare ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

[\(13\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 22 luglio 2014, n. 110](#).

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Articolo 10 Beni culturali

In vigore dal 8 novembre 2017

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. [\(18\)](#)

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'[articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#). [\(15\)](#)

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il

provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; [\(19\)](#) [\(22\)](#)

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; [\(21\)](#)

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. [\(16\)](#)

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; [\(14\)](#)

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. [\(17\)](#)

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. [\(20\)](#)

[\(14\)](#) La presente lettera era stata modificata dall'[art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164](#), non convertito in legge ([Comunicato 18 ottobre 2005](#), pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(15\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(16\)](#) La presente lettera era stata modificata dall'[art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164](#), non convertito in legge ([Comunicato 18 ottobre 2005](#), pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(17) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(18) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(19) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 6, comma 1, L. 12 ottobre 2017, n. 153](#).

(20) Comma sostituito dall'[art. 4, comma 16, lett. a\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 175, lett. a\), n. 2\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(21) Lettera inserita dall'[art. 1, comma 175, lett. a\), n. 1\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(22) Vedi, anche, l'[art. 8, comma 1, L. 14 novembre 2016, n. 220](#).

Articolo 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela [\(24\)](#)

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: [\(25\)](#)

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'[articolo 50](#), comma 1; [\(23\)](#)

b) gli studi d'artista, di cui all'[articolo 51](#);

c) le aree pubbliche di cui all'[articolo 52](#);

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli [articoli 64](#) e [65](#), comma 4; [\(26\)](#)

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'[articolo 37](#); [\(27\)](#)

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'[articolo 65](#), comma 3, lettera c); [\(28\)](#)

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli [articoli 65](#), comma 3, lettera c), e [67](#), comma 2; [\(29\)](#)

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'[articolo 65](#), comma 3, lettera c); [\(30\)](#)

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'[articolo 50](#), comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli [articoli 12](#) e [13](#), qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'[articolo 10](#). [\(31\)](#)

[\(23\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(24\)](#) Rubrica così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(25\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(26\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 175, lett. b\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

[\(27\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(28\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(29\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 6\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(30\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 7\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(31\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 8\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 12 Verifica dell'interesse culturale [\(39\)](#)

In vigore dal 25 febbraio 2023

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. [\(32\)](#)
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. [\(38\)](#)
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. [\(37\)](#)
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. [\(33\)](#)
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#) ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'[articolo 15](#), comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. [\(35\)](#)

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. [\(34\)](#)

10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. [\(36\)](#)

[\(32\)](#) Comma modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 4, comma 16, lett. b\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. c\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(33\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(34\)](#) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 46, comma 5, lett. b\), n. 1\), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13](#).

[\(35\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(36\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 46, comma 5, lett. b\), n. 2\), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13](#).

[\(37\)](#) Per i criteri e le modalità finalizzati alla verifica dell'interesse culturale dei beni immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fini di lucro, vedi il [Decreto 25 gennaio 2005](#).

[\(38\)](#) Per i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, vedi [Decreto 27 settembre 2006](#) e il [Decreto 22 febbraio 2007](#).

[\(39\)](#) Vedi, anche, l'[art. 11-bis, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#).

Articolo 13 Dichiarazione dell'interesse culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'[articolo 10](#), comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'[articolo 10](#), comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. [\(40\)](#)

(40) Vedi, anche, il [Decreto 5 agosto 2004](#).

Articolo 14 Procedimento di dichiarazione

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. (41)
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (42)
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero. (43)

(41) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(42) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(43) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. d\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

Articolo 15 Notifica della dichiarazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La dichiarazione prevista dall'[articolo 13](#) è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
- 2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. (44)

(44) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'[articolo 12](#) o la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#) è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. [\(45\)](#)
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).

(45) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Articolo 17 Catalogazione

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. [\(46\)](#)
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'[articolo 13](#) è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

[\(46\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Capo II

Vigilanza e ispezione

Articolo 18 Vigilanza

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'[articolo 12](#), comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'[articolo 45](#), compete al Ministero. [\(47\)](#)
2. Sulle cose di cui all'[articolo 12](#), comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime. [\(48\)](#)

[\(47\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(48\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 19 Ispezione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. [\(49\)](#)
- 1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'[articolo 45](#). [\(50\)](#)

[\(49\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(50\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Capo III

Protezione e conservazione

Sezione I

Misure di protezione

Articolo 20 Interventi vietati

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. [\(52\)](#)

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#) non possono essere smembrati. [\(51\)](#)

[\(51\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(52\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 21 Interventi soggetti ad autorizzazione [\(60\)](#) [\(61\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; [\(57\)](#)

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; [\(58\)](#)

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#), nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'[articolo 10, comma 2, lettera c\)](#), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#); [\(53\)](#)

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#). [\(54\)](#)

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'[articolo 18](#). [\(59\)](#)

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'[articolo 20, comma 1](#). [\(55\)](#)

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. [\(56\)](#)

[\(53\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(54\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(55\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(56\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 4\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(57\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(58\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(59\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(60\)](#) Sui termini per l'autorizzazione prevista dal presente articolo vedi l'[art. 55, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

[\(61\)](#) Per la delega delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 1, lettera a\), Decreto 6 luglio 2010](#).

Articolo 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Fuori dei casi previsti dagli [articoli 25](#) e [26](#), l'autorizzazione prevista dall'[articolo 21](#), comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. [\(64\)](#)
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. [\(62\)](#)
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'[articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e successive modificazioni. [\(63\)](#)

[\(62\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(63\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(64\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 88, comma 7-bis, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259](#), inserito dall'[art. 8-bis, comma 2, lett. c\), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

Articolo 23 Procedure edilizie semplificate

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'[articolo 21](#) necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Articolo 24 Interventi su beni pubblici

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'[articolo 21](#) può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Articolo 25 Conferenza di servizi

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'[articolo 21](#). [\(65\)](#)
 2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. [\(66\)](#)
 3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.
-

[\(65\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(66\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 26 Valutazione di impatto ambientale [\(67\)](#)

In vigore dal 21 luglio 2017

1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).
2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.
3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo [27](#) del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), ovvero della conclusione motivata della

conferenza di servizi di cui all'articolo [27-bis](#) del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

(67) Articolo modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 26, comma 3, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'[art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

Articolo 27 Situazioni di urgenza

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Articolo 28 Misure cautelari e preventive

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli [articoli 20, 21, 25, 26 e 27](#) ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'[articolo 10](#), anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'[articolo 12](#), comma 2, o la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#).
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'[articolo 12](#), comma 2, o la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#), il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente. [\(68\)](#) [\(69\)](#) [\(70\)](#)

[\(68\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(69\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'[art. 95, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163](#).

[\(70\)](#) Vedi, anche, l'[art. 2-ter, D.L. 26 aprile 2005, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 giugno 2005, n. 109](#). Vedi, inoltre, il [D.P.C.M. 14 febbraio 2022](#).

Misure di conservazione

Articolo 29 Conservazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. [\(76\)](#)
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. [\(71\)](#) [\(75\)](#)
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'[articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. [\(72\)](#)
- 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori,

la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. [\(73\)](#)

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(74\)](#)

[\(71\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), e successivamente dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(72\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), e successivamente dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(73\)](#) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(74\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 4\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(75\)](#) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 26 maggio 2009, n. 87](#).

[\(76\)](#) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 26 maggio 2009, n. 86](#).

Articolo 30 Obblighi conservativi

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. [\(78\)](#)

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#). Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'[articolo 125](#). [\(77\)](#)

(77) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(78) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 31 Interventi conservativi volontari

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'[articolo 21](#).
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli [articoli 35](#) e [37](#) e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
- 2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dall'articolo 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. [\(79\)](#)

(79) Comma aggiunto dall'[art. 42, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 32 Interventi conservativi imposti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'[articolo 30](#), comma 4.

Articolo 33 Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Ai fini dell'[articolo 32](#) il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. [\(80\)](#)
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

[\(80\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 34 Oneri per gli interventi conservativi imposti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'[articolo 32](#), sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'[articolo 36](#), commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 35 Intervento finanziario del Ministero [\(81\)](#)

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'[articolo 31](#), comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'[articolo 30](#), comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

[\(81\)](#) Sulla concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), e, successivamente, l'[art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Articolo 36 Erogazione del contributo

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37 Contributo in conto interessi [\(85\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. [\(82\)](#)
2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. [\(83\)](#)
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. [\(84\)](#)

[\(82\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(83\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(84\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(85\)](#) Per la sospensione della concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#).

Articolo 38 Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi [\(86\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'[articolo 34](#) o della concessione del contributo ai sensi degli [articoli 35](#) e [37](#). [\(87\)](#)
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili. [\(88\)](#)

[\(86\)](#) Rubrica così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(87\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(88\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 39 Interventi conservativi su beni dello Stato

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. [\(89\)](#)
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana. [\(90\)](#)

[\(89\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. s\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(90\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. s\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 40 Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'[articolo 32](#) sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
 2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'[articolo 30](#), comma 2.
 3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
-

Articolo 41 Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali**In vigore dal 1 giugno 2014**

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. [\(94\)](#)
 2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. [\(91\)](#)
 3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
 4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
 5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. [\(92\)](#)
 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. [\(93\)](#)
-

[\(91\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(92\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(93\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(94\)](#) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 4, lett. b\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

Articolo 42 Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

[3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri. [\(96\)](#) [\(95\)](#)]

[\(95\)](#) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(96\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 14-duodecies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#).

Articolo 43 Custodia coattiva

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'[articolo 29](#).

1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [\(97\)](#)

[\(97\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 44 Comodato e deposito di beni culturali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. [\(98\)](#)
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'[articolo 48, comma 5. \(99\)](#)
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [\(100\)](#)
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

[\(98\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(99\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(100\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Sezione III

Altre forme di protezione

Articolo 45 Prescrizioni di tutela indiretta

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
 2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli [articoli 46](#) e [47](#), sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
-

Articolo 46 Procedimento per la tutela indiretta

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
 2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
 3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. [\(101\)](#)
 4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. [\(102\)](#)
-

[\(101\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(102\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 47 Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'[articolo 16](#). La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48 Autorizzazione per mostre ed esposizioni

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:

- a) delle cose mobili indicate nell'[articolo 12](#), comma 1;
- b) dei beni mobili indicati nell'[articolo 10](#), comma 1;
- c) dei beni mobili indicati all'[articolo 10](#), comma 3, lettere a), ed e);
- d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'[articolo 10](#), comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'[articolo 10](#), commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'[articolo 10](#), commi 2, lettera b), e 3, lettera b). [\(104\)](#)

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. [\(103\)](#)

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

[\(103\)](#) Per l'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il [D.M. 9 febbraio 2005](#).

[\(104\)](#) Per la delega delle funzioni previste dal presente comma vedi l'[art. 1, comma 1, lettera b\), Decreto 6 luglio 2010](#).

Articolo 49 Manifesti e cartelli pubblicitari**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. [\(105\)](#)
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

[\(105\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 50 Distacco di beni culturali**In vigore dal 12 maggio 2006**

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. [\(106\)](#)
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

[\(106\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. s\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Articolo 51 Studi d'artista**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in

cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'[articolo 13](#).

2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali [\(108\)](#)

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. [\(107\)](#) [\(111\)](#)

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui [all'articolo 41 della Costituzione](#). [\(109\)](#)

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo [21-quinquies](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo [28, commi 12, 13 e 14](#), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo [8, comma 6](#), della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), prevista dall'articolo [70, comma 5](#), del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) recante attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. [\(110\)](#)

(107) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. cc\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(108) Rubrica così sostituita dall'art. [2-bis, comma 1, lett. b\)](#), [D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#). Peraltro, la [Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(109) Comma aggiunto dall'art. [2-bis, comma 1, lett. a\)](#), [D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#). Peraltro, la [Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(110) Comma aggiunto, come [comma 1-bis, dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), e, successivamente, rinumerato e modificato dall'[art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#). Peraltro, la [Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art 4, comma 1, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni, e del citato art. 4-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni. Da ultimo, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 16, comma 1-ter, lett. a\) e b\)](#), [D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(111) I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con [Direttiva 9 novembre 2007](#) e [Direttiva 10 ottobre 2012](#).

Capo IV

Circolazione in ambito nazionale

Sezione I

Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53 Beni del demanio culturale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate [all'articolo 822 del codice civile](#) costituiscono il demanio culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. [\(112\)](#)

[\(112\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. dd\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 54 Beni inalienabili

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: [\(115\)](#)

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; [\(116\)](#)

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi;

d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'[articolo 10, comma 3](#), lettera d); [\(117\)](#)

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'[articolo 53 \(121\)](#).

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'[articolo 10, comma 1](#), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'[articolo 12](#). Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'[articolo 12, commi 4, 5 e 6; \(113\)](#)

[b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; [\(118\)](#)]

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'[articolo 53](#), nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo [articolo 53](#);

[d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). [\(120\) \(114\)](#)]

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli [articoli 18 e 19. \(119\)](#)

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

[\(113\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), dall'[art. 4, comma 16, lett. c\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 175, lett. e\), n. 2\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(114\)](#) Lettera soppressa dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(115\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(116\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(117\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(118\)](#) Lettera soppressa dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(119\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(120\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(121) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così modificata dall'[art. 1, comma 175, lett. e\), n. 1\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

Articolo 55 Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'[articolo 54](#), comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. (123)

2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

- a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
- b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
- c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
- d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
- e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso. (122)

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
- c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. (124)

3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. (125)

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene. (125)

3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). (125)

3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. (125)

3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'[articolo 21](#), commi 4 e 5. [\(125\)](#)

[\(122\)](#) Comma modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(123\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(124\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(125\)](#) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 55-bis Clausola risolutiva [\(126\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'[articolo 55](#) sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi [dell'articolo 1456 del codice civile](#) ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

[\(126\)](#) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli [articoli 54](#), commi 1 e 2, e [55](#), comma 1;

b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. [\(127\)](#)

2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:

a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie;

b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. [\(128\)](#)

3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'[articolo 55](#), comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. [\(128\)](#)

4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. [\(128\)](#)

4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. [\(129\)](#)

4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. [\(129\)](#)

4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'[articolo 21](#), commi 4 e 5. [\(129\)](#)

4-quinqies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. [\(129\)](#)

4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'[articolo 54](#), comma 2, lettera a), secondo periodo. [\(129\)](#)

4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'[articolo 54](#), comma 1, lettera d-ter). [\(129\)](#)

[\(127\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. hh\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(128\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. hh\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(129\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. hh\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 57 Cessione di beni culturali in favore dello Stato [\(130\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. [\(131\)](#)

[\(130\)](#) Articolo così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ii\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(131\)](#) Sull'applicabilità della disposizione di cui al presente comma vedi l'[art. 11-bis, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#).

Articolo 57-bis Procedure di trasferimento di immobili pubblici [\(132\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le disposizioni di cui agli [articoli 54, 55 e 56](#) si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

[\(132\)](#) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. II\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 58 Autorizzazione alla permuta

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli [articoli 55 e 56](#) nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Articolo 59 Denuncia di trasferimento

In vigore dal 14 maggio 2011

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. [\(134\)](#)

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare [\(135\)](#) ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista [dall'articolo 623 del codice civile](#), salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. [\(133\)](#)

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

- a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
- b) i dati identificativi dei beni;
- c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
- e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

[\(133\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(134\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. d\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(135\)](#) A norma del combinato disposto degli [artt. 349](#), comma 1, e [389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Sezione II

Prelazione

Articolo 60 Acquisto in via di prelazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'[articolo 62](#), comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. [\(136\)](#)

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

(136) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. mm\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 61 Condizioni della prelazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'[articolo 59](#).
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'[articolo 59](#), comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 62 Procedimento per la prelazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. [\(137\)](#)
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni

dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. [\(138\)](#)

4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'[articolo 59](#), comma 4. [\(139\)](#)

[\(137\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(138\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(139\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. nn\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Sezione III

Commercio

Articolo 63 Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

In vigore dal 29 agosto 2017

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'[Allegato A](#) del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". [\(140\)](#)

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. [\(143\)](#) [\(144\)](#)

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'[articolo 5](#), commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. [\(141\)](#)

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o

detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'[articolo 13. \(142\)](#)

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

[\(140\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. oo\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(141\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. oo\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. c\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(142\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. oo\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(143\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. f\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

[\(144\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 15 maggio 2009, n. 95](#).

Articolo 64 Attestati di autenticità e di provenienza

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. [\(145\)](#)

[\(145\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. pp\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Capo V

Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

Principi in materia di circolazione internazionale [\(146\)](#)

Articolo 64-bis Controllo sulla circolazione [\(147\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

[\(146\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale».

[\(147\)](#) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. rr\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Sezione I-bis

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale [\(148\)](#)

Articolo 65 Uscita definitiva

In vigore dal 29 agosto 2017

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'[articolo 10](#), commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresì l'uscita:
 - a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'[articolo 10](#), comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'[articolo 12](#); [\(150\)](#)
 - b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'[articolo 10](#), comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
 - a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500; [\(151\)](#)
 - b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
 - c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'[articolo 11](#), comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. [\(149\)](#)
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:
 - a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. [\(152\)](#)

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. [\(153\)](#)

[\(148\)](#) Sezione inserita dall'[art. 2, comma 1, lett. ss\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(149\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. tt\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(150\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 175, lett. g\), n. 1\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

[\(151\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 175, lett. g\), n. 2\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

[\(152\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 175, lett. g\), n. 3\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#) che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

[\(153\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 175, lett. g\), n. 3\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#) che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

Articolo 66 Uscita temporanea per manifestazioni

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'[articolo 65](#), commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Articolo 67 Altri casi di uscita temporanea

In vigore dal 13 luglio 2011

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'[articolo 65](#), commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

- a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
 - b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
 - c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
 - d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta [\(154\)](#).
2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#).

[\(154\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 16, lett. d-bis\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#).

Articolo 68 Attestato di libera circolazione

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'[articolo 65](#), comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. [\(155\)](#)
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. [\(156\)](#)
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. [\(157\)](#)
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'[articolo 10](#). Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo. [\(158\)](#)
5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. [\(161\)](#)
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'[articolo 14](#). A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'[articolo 14](#), comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. [\(159\)](#)

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. [\(160\)](#)

[\(155\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(156\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(157\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(158\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 175, lett. h\), n. 1\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

[\(159\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(160\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 6\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(161\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. h\), n. 2\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

Articolo 69 Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'[articolo 14](#), comma 4. [\(162\)](#)
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).

[\(162\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. vv\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 70 Acquisto coattivo

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Entro il termine indicato all'[articolo 68](#), comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di

acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. [\(164\)](#)

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. [\(165\)](#)

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'[articolo 62](#), commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. [\(163\)](#)

[\(163\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. cc\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. zz\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(164\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. zz\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(165\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. zz\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 71 Attestato di circolazione temporanea

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli [articoli 66](#) e [67](#), le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'[articolo 69](#).

3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'[articolo 10](#), contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'[articolo 14](#), comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'[articolo 14](#), comma 4. [\(166\)](#)

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'[articolo 66](#) e dall'[articolo 67](#), comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'[articolo 48](#).

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi

sovrnazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'[articolo 48](#), comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all'[articolo 65](#), comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'[articolo 67](#), comma 1.

[\(166\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aaa\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 72 Ingresso nel territorio nazionale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'[articolo 65](#), comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. [\(167\)](#)

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

[\(167\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bbb\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Sezione II

Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 73 Denominazioni

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:

- a) per «regolamento CE» il [regolamento \(CE\) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008](#) del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; [\(168\)](#)
- b) per «direttiva UE» la [direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#); [\(169\)](#)
- c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

[\(168\)](#) Lettera modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ccc\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

[\(169\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 74 Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

In vigore dal 29 agosto 2017

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'[allegato A](#) è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo. [\(170\)](#)
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. [\(172\)](#)
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo. [\(173\)](#)
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli [articoli 66, 67 e 71](#). [\(171\)](#)
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima. [\(174\)](#)

[\(170\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ddd\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

[\(171\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ddd\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(172\)](#) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ddd\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

[\(173\)](#) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ddd\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 2, lett. c\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#) e dall'[art. 1, comma 175, lett. i\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

[\(174\)](#) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ddd\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 2, lett. d\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Sezione III

Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro [\(175\)](#)

Articolo 75 Restituzione

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE. [\(178\)](#)

2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [\(179\)](#)

[3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:

a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

b) istituzioni ecclesiastiche. [\(176\)](#) [\(180\)](#)

]

4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. [\(181\)](#)

5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. [\(177\)](#)

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

(175) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. eee\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea».

(176) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. fff\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(177) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. fff\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(178) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. fff\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

(179) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. fff\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 3, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

(180) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 3, lett. c\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

(181) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. fff\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. d\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva UE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. [\(185\)](#)

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;

b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; [\(182\)](#)

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; [\(183\)](#)

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'[articolo 75](#), purché tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); [\(186\)](#)

e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la

definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. [\(184\)](#)

2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#), specificamente adattato per i beni culturali. [\(187\)](#)

[\(182\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. qqq\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(183\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. qqq\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(184\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. qqq\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(185\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

[\(186\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 4, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

[\(187\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 4, lett. c\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 77 Azione di restituzione

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'[articolo 75](#).
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti [nell'articolo 163 del codice di procedura civile](#), l'atto di citazione deve contenere:
 - a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
 - b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#), specificamente adattato per i beni culturali. [\(188\)](#)

[\(188\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 5, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 78 Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal giorno in cui l'Autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. [\(190\)](#)
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose. [\(189\)](#)

[\(189\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. hhh\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 6, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

[\(190\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 6, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 79 Indennizzo**In vigore dal 26 gennaio 2016**

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. [\(191\)](#)
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione. [\(192\)](#)

[\(191\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 7, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

[\(192\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 7, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 80 Pagamento dell'indennizzo**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.

3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Articolo 81 Oneri per l'assistenza e la collaborazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'[articolo 76](#), nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Articolo 82 Azione di restituzione a favore dell'Italia

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 83 Destinazione del bene restituito

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un

museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Articolo 84 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

In vigore dal 14 giugno 2016

1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. [\(193\)](#)
 2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. [\(194\)](#)
 3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. [\(195\)](#) [\(196\)](#)
-

[\(193\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 8, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

[\(194\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 8, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#) e, successivamente, dall'[art. 3, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90](#).

[\(195\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 8, lett. c\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

[\(196\)](#) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 11, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Articolo 85 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.
-

Articolo 86 Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.
-

Sezione IV

Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali [\(197\)](#)

Articolo 87 Convenzione UNIDROIT [\(198\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

[\(197\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. iii\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Convenzione UNIDROIT».

[\(198\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. III\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 87-bis Convenzione UNESCO [\(199\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.

[\(199\)](#) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. mmm\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Capo VI

Ritrovamenti e scoperte

Sezione I

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88 Attività di ricerca

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'[articolo 10](#) in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità

può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89 Concessione di ricerca

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'[articolo 88](#) ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
 3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
 5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
 6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.
-

Articolo 90 Scoperte fortuite

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'[articolo 10](#) ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. [\(200\)](#)
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

(200) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. nnn\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le cose indicate nell'[articolo 10](#), da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli [articoli 822 e 826 del codice civile](#).
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'[articolo 10](#), comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

Articolo 92 Premio per i ritrovamenti

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
 - a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
 - b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'[articolo 89](#), qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; [\(201\)](#)
 - c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'[articolo 90](#).
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'[articolo 89](#) ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

(201) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ooo\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 93 Determinazione del premio

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'[articolo 92](#), previa stima delle cose ritrovate.
 2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
 3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
 4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
-

Sezione II

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Articolo 94 Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo [\(202\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. [\(203\)](#) [\(204\)](#)
-

[\(202\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. ppp\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(203\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ppp\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(204\)](#) Per la ratifica ed esecuzione della Convenzione, di cui al presente comma, vedi la [L. 23 ottobre 2009, n. 157](#).

Capo VII

Espropriazione

Articolo 95 Espropriazione di beni culturali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Articolo 96 Espropriazione per fini strumentali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. [\(205\)](#)

[\(205\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. qqq\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 97 Espropriazione per interesse archeologico

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'[articolo 10](#).

Articolo 98 Dichiarazione di pubblica utilità

In vigore dal 1 maggio 2004

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'[articolo 96](#), anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli [articoli 96](#) e [97](#) l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 99 Indennità di esproprio per i beni culturali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'[articolo 95](#) l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
 2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
-

Articolo 100 Rinvio a norme generali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli [articoli 96](#) e [97](#) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
-

TITOLO II

Fruizione e valorizzazione

Capo I

Fruizione dei beni culturali

Sezione I

Principi generali

Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
 - a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; [\(206\)](#)
 - b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; [\(207\)](#)
 - c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
 - d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
 - e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

(206) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. rrr\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(207) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. rrr\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'[articolo 101](#), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'[articolo 101](#) è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'[articolo 112](#). In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Articolo 103 Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
 3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
 - a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
 - b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
 - c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;
 - d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
 4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
-

Articolo 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
 - a) i beni culturali immobili indicati all'[articolo 10](#), comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
 - b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'[articolo 13](#).
 2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
 3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. [\(208\)](#)
 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 38](#).
-

[\(208\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. sss\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 105 Diritti di uso e godimento pubblico

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II

Uso dei beni culturali

Articolo 106 Uso individuale di beni culturali

In vigore dal 22 giugno 2013

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. [\(209\)](#)

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. [\(211\)](#)

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. [\(210\)](#)

[\(209\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. dd\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(210\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. dd\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(211\)](#) Comma così modificato dall'[art. 39, comma 1, lett. a\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Articolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali [\(213\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. [\(212\)](#)

[\(212\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. tt\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(213\)](#) Per gli indirizzi, criteri, modalità per la riproduzione di beni culturali, vedi il [D.M. 20 aprile 2005](#).

Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione**In vigore dal 29 agosto 2017**

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. [\(214\)](#)

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; [\(216\)](#)

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro [\(217\)](#). [\(215\)](#)

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

[\(214\)](#) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 3, lett. a\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 171, lett. a\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

[\(215\)](#) Comma inserito dall'[art. 12, comma 3, lett. b\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

[\(216\)](#) Numero così modificato dall'[art. 1, comma 171, lett. b\), n. 1\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

[\(217\)](#) Numero così modificato dall'[art. 1, comma 171, lett. b\), n. 2\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

Articolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Articolo 110 Incasso e riparto di proventi

In vigore dal 21 novembre 2019

1. Nei casi previsti dall'[articolo 115](#), comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'[articolo 29](#), nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. [\(218\)](#)

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

[\(218\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), dall'[art. 14, comma 1-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con

modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#), e, successivamente, dall'[art. 1-ter, comma 3, D.L. 21 settembre 2019, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 novembre 2019, n. 132](#).

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 111 Attività di valorizzazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'[articolo 6](#). A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica [\(219\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'[articolo 101](#), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(220\)](#)

[\(219\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(220\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uuu\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'[articolo 104](#), comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Articolo 114 Livelli di qualità della valorizzazione**In vigore dal 12 maggio 2006**

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. [\(221\)](#)
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. [\(222\)](#)
3. I soggetti che, ai sensi dell'[articolo 115](#), hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

[\(221\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(222\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici, il [D.M. 18 aprile 2012](#) e, per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e l'attivazione del Sistema museale nazionale, il [D.M. 21 febbraio 2018](#).

Articolo 115 Forme di gestione [\(223\)](#)**In vigore dal 15 settembre 2020**

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'[articolo 112, comma 5](#), qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'[articolo 112, comma 5](#), non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. [\(224\)](#)
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'[articolo 114](#), ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione. [\(226\)](#)

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'[articolo 112, comma 5](#), regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'[articolo 112, comma 5](#), in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. [\(225\)](#)

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'[articolo 112, comma 5](#), anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[\(223\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. hh\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(224\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. vvv\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 8, comma 7-bis, lett. a\), n. 1\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

[\(225\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. vvv\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(226\)](#) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 7-bis, lett. a\), n. 2\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

Articolo 116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso [\(227\)](#)

In vigore dal 12 maggio 2006

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'[articolo 115, commi 7 e 8](#), restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'[articolo 112, comma 5](#).

[\(227\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ii\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Articolo 117 Servizi per il pubblico [\(228\)](#)

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'[articolo 101](#) possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
 - a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
 - b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
 - c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
 - d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
 - e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
 - f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
 - g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera vv\), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. [\(229\)](#)
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'[articolo 115](#).
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'[articolo 110](#).

[\(228\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. zzz\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(229\)](#) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 7-bis, lett. b\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

Articolo 118 Promozione di attività di studio e ricerca

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
 2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
-

Articolo 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale [\(230\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
 2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'[articolo 101](#) possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.
-

[\(230\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. aaaa\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. [\(231\)](#)
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

(231) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. bbbb\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 121 Accordi con le fondazioni bancarie

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Capo III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Articolo 122 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

In vigore dal 1 giugno 2014

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'[articolo 125](#), relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

[b-bis) di quelli versati ai sensi dell'[articolo 41, comma 2](#), fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo [\(232\)](#) [\(235\)](#).]

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze. [\(233\)](#)

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o

venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. [\(234\)](#)

[\(232\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lett. II\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(233\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. II\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. cccc\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(234\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. cccc\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(235\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 12, comma 4, lett. a\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

Articolo 123 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'[articolo 122](#), comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione. [\(236\)](#)
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

[\(236\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. dddd\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 124 Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Articolo 125 Declaratoria di riservatezza

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli [articoli 122](#) e [127](#) è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 126 Protezione di dati personali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.

2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 127 Consultabilità degli archivi privati

In vigore dal 1 maggio 2004

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'[articolo 13](#) hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'[articolo 125](#). Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'[articolo 122](#), comma 3.

3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'[articolo 13](#), si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 123](#), comma 3, e [126](#), comma 3.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Articolo 128 Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali di cui all'[articolo 10](#), comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'[articolo 14](#). Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli [articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089](#) e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell'[articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#) e degli [articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#). [\(237\)](#)
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'[articolo 16](#).

[\(237\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. eeee\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Articolo 129 Provvedimenti legislativi particolari

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 130 Disposizioni regolamentari precedenti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con [regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163](#) e [30 gennaio 1913, n. 363](#), e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 131 Paesaggio [\(238\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. [\(239\)](#)
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

[\(238\)](#) Articolo modificato dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(239) La [Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 2009, n. 226](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'[art. 117, secondo comma, lettera s\), della Costituzione](#).

Articolo 132 Convenzioni internazionali [\(240\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

[\(240\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 133 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio [\(241\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'[articolo 131](#), comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

[\(241\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 134 Beni paesaggistici [\(245\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'[articolo 136](#), individuati ai sensi degli [articoli da 138 a 141 \(243\)](#);
- b) le aree di cui all'[articolo 142 \(244\)](#);
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'[articolo 136](#) e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli [articoli 143 e 156. \(242\)](#)

[\(242\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(243\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(244\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(245\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli [artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione](#), quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento [all'art. 9 della Costituzione](#).

Articolo 135 Pianificazione paesaggistica [\(246\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'[articolo 143](#), comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo [articolo 143](#).
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli [articoli 131 e 133](#), ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

[\(246\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 5, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico [\(250\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali [\(248\)](#);

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici [\(247\)](#);

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze [\(249\)](#).

[\(247\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(248\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(249\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(250\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli [artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione](#), quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento [all'art. 9 della Costituzione](#).

Articolo 137 Commissioni regionali [\(251\)](#)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'[articolo 136](#) e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo [articolo 136](#). [\(252\)](#)
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorso infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. [\(253\)](#)
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

[\(251\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(252\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(253\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 2\) e 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 138 Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico [\(254\)](#)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Le commissioni di cui all'[articolo 137](#), su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'[articolo 136](#), degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'[articolo 136](#).

[\(254\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 139 Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico [\(255\)](#) [\(256\)](#) [\(260\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'[articolo 138](#), corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. [\(257\)](#)
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'[articolo 146](#), comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. [\(258\)](#)
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'[articolo 136](#), viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'[articolo 146](#), comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. [\(259\)](#)

[\(255\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(256\)](#) Rubrica così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(257\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(258\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(259\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(260) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli [artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione](#), quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento [all'art. 9 della Costituzione](#).

Articolo 140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza [\(261\)](#) [\(265\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'[articolo 139](#), comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'[articolo 136](#). [\(262\)](#)
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. [\(263\)](#)
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'[articolo 136](#), comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. [\(263\)](#)
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. [\(263\)](#)
- [5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. [\(264\)](#)]

[\(261\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 10, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(262\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(263\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(264\)](#) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(265\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli [artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione](#), quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento [all'art. 9 della Costituzione](#).

Articolo 141 Provvedimenti ministeriali [\(266\)](#) [\(267\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le disposizioni di cui agli [articoli 139](#) e [140](#) si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'[articolo 138](#), comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'[articolo 139](#), comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo [articolo 139](#) provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto [articolo 139](#), comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'[articolo 140](#), commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'[articolo 140](#), comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'[articolo 140](#), comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'[articolo 140](#), comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'[articolo 146](#), comma 1.

[\(266\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(267\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli [artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione](#), quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento [all'art. 9 della Costituzione](#).

Articolo 141-bis Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico [\(268\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'[articolo 140](#), comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'[articolo 140](#) e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

[\(268\)](#) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 142 Aree tutelate per legge [\(269\)](#)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'[articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#);
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#);
 - l) i vulcani;
 - m) le zone di interesse archeologico [\(270\)](#). [\(275\)](#)
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 [\(271\)](#):

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), come zone territoriali omogenee A e B [\(272\)](#) [\(275\)](#);

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate [\(273\)](#);

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#).

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'[articolo 140](#), comma 4. [\(274\)](#)

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'[articolo 157](#).

[\(269\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(270\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(271\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(272\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(273\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(274\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 5\) e 6\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(275\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli [artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione](#), quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento [all'art. 9 della Costituzione](#).

Capo III

Pianificazione paesaggistica

Articolo 143 Piano paesaggistico [\(276\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli [articoli 131](#) e [135](#);

- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'[articolo 136](#), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'[articolo 138](#), comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli [articoli 140](#), comma 2, e [141-bis](#);
- c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'[articolo 142](#), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'[articolo 134](#), comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'[articolo 138](#), comma 1;
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'[articolo 134](#), da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'[articolo 135](#), comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'[articolo 135](#), comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo [15](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli [articoli 140](#) e [141](#) o di integrazioni disposte ai sensi dell'[articolo 141-bis](#). Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli [articoli 146](#) e [147](#) è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'[articolo 146](#), comma 5.

4. Il piano può prevedere:

- a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'[articolo 142](#) e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli [articoli 136](#), [138](#), [139](#), [140](#), [141](#) e [157](#), nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'[articolo 146](#).

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'[articolo 145](#), commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli [articoli 146](#) e [147](#), relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'[articolo 134](#), interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

[\(276\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 13, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 144 Pubblicità e partecipazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. [\(277\)](#)

2. Fatto salvo quanto disposto all'[articolo 143](#), comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. [\(278\)](#)

[\(277\)](#) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 1\) e 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(278\)](#) Comma sostituito dall'[art. 14, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. [\(281\)](#)
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. [\(279\)](#)
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156](#) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. [\(280\)](#)
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. [\(282\)](#)
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

[\(279\)](#) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(280\)](#) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(281\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 1 \) e 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(282\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Capo IV**Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela****Articolo 146 Autorizzazione [\(283\)](#) [\(296\)](#)**

In vigore dal 13 settembre 2014

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'[articolo 142](#), o in base alla legge, a termini degli [articoli 136, 143](#), comma 1, lettera d), e [157](#), non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'[articolo 167](#), commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. [\(285\) \(293\)](#)
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'[articolo 143](#), commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli [articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. [\(284\)](#)
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. [\(286\)](#)
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'[articolo 149](#), comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli [articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza,

l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. [\(287\)](#)

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'[articolo 140](#), comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni [\(294\)](#) dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'[articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. [\(288\)](#)

9. Decorso inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli [articoli 19](#), comma 1 e [20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni. [\(292\)](#) [\(295\)](#)

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. [\(289\)](#)

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'[articolo 134](#). [\(290\)](#)

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. [\(291\)](#)]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[\(283\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. s\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(284\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 2\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#) e, successivamente, dall'[art. 39, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(285\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 1\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#), dall'[art. 39, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#), dall'[art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), e, successivamente, dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(286\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 3\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(287\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 4\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(288\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 5\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(289\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 6\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(290\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 7\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(291\)](#) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 8\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(292\)](#) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#). In precedenza il presente comma era stato

modificato [dall'art. 39, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 9 agosto 2013, n. 98](#)) e dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 29 luglio 2014, n. 106](#)).

[\(293\)](#) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l'[art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#), come modificato dall'[art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), e, successivamente, l'[art. 51, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

[\(294\)](#) Per la riduzione del presente termine vedi l'[art. 55, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

[\(295\)](#) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il [D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139](#) e il [D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31](#).

[\(296\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#).

Articolo 147 Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'[articolo 146](#) riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. [\(298\)](#)
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'[articolo 26](#). I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'[articolo 146](#). [\(297\)](#)
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

[\(297\)](#) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(298\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 148 Commissioni locali per il paesaggio [\(299\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'[articolo 146](#), comma 6. [\(300\)](#)
2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. [\(301\)](#)
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli [articoli 146](#), comma 7, [147](#) e [159](#). [\(302\)](#)
- [4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14. [\(303\)](#)]

[\(299\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(300\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(301\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(302\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(303\)](#) Comma soppresso dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Fatta salva l'applicazione dell'[articolo 143](#), comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'[articolo 146](#), dall'[articolo 147](#) e dall'[articolo 159](#): [\(304\)](#)
 - a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'[articolo 142](#), comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

[\(304\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 150 Inibizione o sospensione dei lavori

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli [articoli 139](#) e [141](#), ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'[articolo 139](#), comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di: [\(305\)](#)

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; [\(306\)](#)

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'[articolo 138](#) o all'[articolo 141](#), ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'[articolo 139](#), comma 3. [\(307\)](#)

[3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori. [\(309\)](#) [\(308\)](#)]

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

[\(305\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(306\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 20, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(307\)](#) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(308\)](#) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(309\)](#) Comma modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

Articolo 151 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'[articolo 150](#), comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli [articoli 136](#), [143](#), comma 1, lettera d), e [157](#), l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione. [\(310\)](#)

[\(310\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'[articolo 136](#) ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'[articolo 146](#), comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'[articolo 146](#), comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo [articolo 146](#). [\(311\)](#)

[2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze. [\(313\)](#) [\(312\)](#)]

[\(311\)](#) Comma sostituito dall'[art. 21, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\), n. 1\) e 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(312\)](#) Comma soppresso dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(313\)](#) Comma modificato dall'[art. 21, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

Articolo 153 Cartelli pubblicitari**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'[articolo 134](#) è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'[articolo 146](#), comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'[articolo 146](#), comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo [articolo 146](#). [\(314\)](#)

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. [\(315\)](#)

[\(314\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. cc\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(315\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. cc\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 154 Colore delle facciate dei fabbricati [\(316\)](#)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'[articolo 136](#), comma 1, o dalla lettera m) dell'[articolo 142](#), comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli [articoli 146](#) e [149](#), comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'[articolo 146](#), comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'[articolo 10](#), comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'[articolo 13](#), e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo [articolo 10](#) valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

[\(316\)](#) Articolo modificato dall'[art. 22, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. dd\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 155 Vigilanza

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. [\(317\)](#)
- 2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. [\(318\)](#)
- 2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'[articolo 146](#), comma 12. [\(318\)](#)

[\(317\)](#) Comma così modificato dall'[art. 23, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(318\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Capo V

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156 Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici [\(319\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'[articolo 143](#) e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7. [\(320\)](#)
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'[articolo 135](#), possono stipulare intese, ai sensi dell'[articolo 143](#), comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. [\(321\)](#)
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'[articolo 143](#).

[\(319\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 24, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(320\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(321\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 2\) e 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: [\(324\)](#)
 - a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 [\(325\)](#);
 - b) gli elenchi compilati ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#);
 - c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#) [\(326\)](#);
 - d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'[articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), aggiunto dall'[articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito con modificazioni nella [legge 8 agosto 1985, n. 431](#); [\(322\)](#)

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 \(327\)](#);

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 \(328\)](#);

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; \(322\)](#)

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'[articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431. \(323\)](#)

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

[\(322\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 25, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(323\)](#) Lettera così aggiunta dall'[art. 25, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(324\)](#) Alinea così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. qq\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(325\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. qq\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(326\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. qq\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(327\)](#) Lettera inserita dall'[art. 2, comma 1, lett. qq\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(328\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. qq\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 158 Disposizioni regionali di attuazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con [regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357](#).

Articolo 159 Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica [\(329\)](#)

In vigore dal 1 luglio 2009

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'[articolo 146](#), comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della

funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009. [\(330\)](#)

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495](#).

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 146](#), commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'[articolo 143](#) o adeguata a termini dell'[articolo 156](#), che alla data del 1º giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'[articolo 145](#), commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1º giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'[articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'[articolo 141-bis](#).

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63](#), fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'[articolo 159](#) del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63](#).

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del [decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63](#), e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione

dell'[articolo 146](#), il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

(329) Articolo sostituito dall'[art. 26, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. hh\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 4-quinquies, comma 1, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2008, n. 129](#)..

(330) Comma così modificato dall'[art. 38, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2009, n. 14](#) e, successivamente, dall'[art. 23, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#).

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 160 Ordine di reintegrazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161 Danno a cose ritrovate

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le misure previste nell'[articolo 160](#) si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'[articolo 91](#), trasgredendo agli obblighi indicati agli [articoli 89](#) e [90](#).

Articolo 162 Violazioni in materia di affissione**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 49](#) è punito con le sanzioni previste dall'[articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 163 Perdita di beni culturali**In vigore dal 12 maggio 2006**

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. [\(331\)](#)
 2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
 3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
 4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
-

[\(331\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

Articolo 164 Violazioni in atti giuridici**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
 2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'[articolo 61](#), comma 2.
-

Articolo 165 Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'[articolo 174](#), comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'[articolo 10](#), in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Articolo 166 Omessa restituzione di documenti per l'esportazione**In vigore dal 26 gennaio 2016**

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1081/2012](#) della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620. [\(332\)](#)

[\(332\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 9, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria [\(333\)](#)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'[articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. [\(334\)](#)

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'[articolo 181](#), comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'[articolo 1, comma 37, lettera b\), n. 1\), della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimissioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

[\(333\)](#) Articolo modificato dall'[art. 1, comma 36, lett. a\) e b\), L. 15 dicembre 2004, n. 308](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 27, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(334\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 168 Violazione in materia di affissione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 153](#) è punito con le sanzioni previste dall'[articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni.

TITOLO II

Sanzioni penali

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 169 Opere illecite

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'[articolo 10](#);

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'[articolo 13](#);

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'[articolo 10](#), senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'[articolo 28](#).

Articolo 170 Uso illecito [\(335\)](#)

In vigore dal 23 marzo 2022

[1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'[articolo 10](#) ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.]

[\(335\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

Articolo 171 Collocazione e rimozione illecita

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'[articolo 10](#), comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Articolo 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'[articolo 45](#), comma 1.
 2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'[articolo 46](#), comma 4, è punita ai sensi dell'[articolo 180](#).
-

Articolo 173 Violazioni in materia di alienazione [\(337\)](#)**In vigore dal 23 marzo 2022**

- [1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli [articoli 55](#) e [56](#);
 - b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'[articolo 59](#), comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
 - c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'[articolo 61](#), comma 1 [\(336\)](#).
-]
-

[\(336\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(337\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

Articolo 174 Uscita o esportazione illecite [\(338\)](#)**In vigore dal 23 marzo 2022**

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'[articolo 11](#), comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi [dell'articolo 30 del codice penale](#).]

[\(338\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

Articolo 175 Violazioni in materia di ricerche archeologiche

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'[articolo 10](#) senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'[articolo 90](#), comma 1, le cose indicate nell'[articolo 10](#) rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato [\(339\)](#)

In vigore dal 23 marzo 2022

[1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'[articolo 10](#) appartenenti allo Stato ai sensi dell'[articolo 91](#) è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'[articolo 89](#).]

[\(339\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

Articolo 177 Collaborazione per il recupero di beni culturali [\(340\)](#)

In vigore dal 23 marzo 2022

[1. La pena applicabile per i reati previsti dagli [articoli 174](#) e [176](#) è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.]

[\(340\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

Articolo 178 Contraffazione di opere d'arte [\(341\)](#)

In vigore dal 23 marzo 2022

[1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma [dell'articolo 30 del codice penale](#).

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica [l'articolo 36, comma 3, del codice penale](#).

4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.]

[\(341\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

Articolo 179 Casi di non punibilità [\(343\)](#)

In vigore dal 23 marzo 2022

[1. Le disposizioni dell'[articolo 178](#) non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della

esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. [\(342\)](#)]

[\(342\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(343\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

Articolo 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste [dall'articolo 650 del codice penale](#).

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa [\(350\)](#)

In vigore dal 7 aprile 2012

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'[articolo 44, lettera c\), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#). [\(347\)](#)

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; [\(345\)](#)

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'[articolo 142](#) ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. [\(344\)](#) [\(348\)](#)

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: [\(346\)](#)

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#). [\(344\)](#)

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. [\(344\)](#)

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. [\(344\)](#) [\(349\)](#)

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

[\(344\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 36, lett. c\), L. 15 dicembre 2004, n. 308](#).

[\(345\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 28, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(346\)](#) Alinea modificato dall'[art. 28, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 44, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#); tale ultima modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 4 aprile 2012, n. 35](#)).

[\(347\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(348\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio-23 marzo 2016, n. 56](#) (Gazz. Uff. 30 marzo 2016, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed».

[\(349\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 18-27 aprile 2007, n. 144](#) (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 17, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 12-20 dicembre 2007, n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, comma aggiunto dall'art. [1, comma 36, lettera c\)](#), della [legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), sollevata in riferimento [all'art. 3 della Costituzione](#).

[\(350\)](#) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 37, L. 15 dicembre 2004, n. 308](#).

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182 Disposizioni transitorie

In vigore dal 9 ottobre 2013

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'[articolo 29](#), comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia

maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. [\(355\)](#)

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'[articolo 29](#), commi 7, 8 e 9. [\(354\)](#)

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'[articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87](#). Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. [\(356\)](#) [\(361\)](#)

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'[allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86](#);

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo. [\(351\)](#)

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'[articolo 29](#), comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con

valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'[articolo 29](#), comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(357\)](#) [\(362\)](#)

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'[articolo 29](#), comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'[articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
- b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
- c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
- d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'[articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), con insegnamento non inferiore a due anni;
- e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
- f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). [\(359\)](#)

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. [\(359\)](#)

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(359\)](#)

1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono

gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni. [\(360\)](#)

2. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 29, comma 11](#), ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso [articolo 29](#). Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [\(352\)](#)

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'[articolo 103](#), comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'[articolo 117](#), quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all'[articolo 146](#), comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'[articolo 167](#), comma 5. [\(358\)](#)

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'[articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'[articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), si intende vincolante. [\(353\)](#)

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'[articolo 181](#), comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 167](#), comma 5. [\(353\)](#)

[\(351\)](#) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

[\(352\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(353\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(354\)](#) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), modificato dall'[art. 3-ter, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2007, n. 17](#), dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), nn. 2\), 3\) e 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#), dall'[art. 1, comma 4-bis, lett. a\),](#)

[D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(355) Comma sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(356) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(357) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 6\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#), dall'[art. 1, comma 4-bis, lett. b\), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(358) Comma aggiunto dall'[art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(359) Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(360) Comma inserito dall'[art. 3-quinquies, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#).

(361) Per l'approvazione delle linee guida, di cui al presente comma, vedi il [Comunicato 20 settembre 2014](#).

(362) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 10 agosto 2019, n. 112](#).

Articolo 183 Disposizioni finali

In vigore dal 12 maggio 2006

1. I provvedimenti di cui agli [articoli 13, 45, 141, 143](#), comma 10, e [156](#), comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#).
2. Dall'attuazione degli [articoli 5, 44 e 182](#), commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(363\)](#)
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [\(365\)](#)
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facultà previste agli [articoli 34, 35 e 37](#) sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli [articoli 44](#), comma 4, e dell'[articolo 48](#), comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi

dell'[articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#). In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. [\(364\)](#)

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.

[\(363\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(364\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(365\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 30, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

Articolo 184 Norme abrogate e interpretative [\(366\)](#)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- [legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40](#), nel testo da ultimo sostituito dall'[articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237](#);

- [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#), limitatamente: all'[articolo 21](#), commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'[articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281](#); agli [articoli 21-bis](#) e [22](#), comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'[articolo 9](#) del medesimo decreto legislativo;

- [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3](#), limitatamente all'[articolo 9](#);

- [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente all'[articolo 23](#), comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'[articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472](#);

- [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), limitatamente all'[articolo 12](#), comma 5, nel testo modificato dall'[articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#); e comma 6, primo periodo;

- [legge 8 ottobre 1997, n. 352](#), limitatamente all'[articolo 7](#), come modificato dagli [articoli 3](#) e [4 della legge 12 luglio 1999, n. 237](#) e dall'[articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513](#);

- [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), limitatamente agli [articoli 148](#), [150](#), [152](#) e [153](#);

- [legge 12 luglio 1999, n. 237](#), limitatamente all'[articolo 9](#);

- [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281](#), limitatamente agli [articoli 8](#), comma 2, e [9](#);

- [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#) e successive modificazioni e integrazioni;

- [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283](#);

- [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), limitatamente all'[articolo 179](#), comma 4;

- [legge 8 luglio 2003, n. 172](#), limitatamente all'[articolo 7](#).

1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'[articolo 117](#). [\(367\)](#)

[\(366\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

[\(367\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Allegato A

(Integrativo della disciplina di cui agli [artt. 63](#), comma 1; [74](#), commi 1 e 3) [\(369\)](#)

In vigore dal 29 agosto 2017

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [\(368\)](#)

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale [\(368\)](#) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali [\(368\)](#).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale [\(368\)](#), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi [\(368\)](#).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione [\(368\)](#).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di settanta anni.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
- 2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
- 3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
- 4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
- 5) 139.794,00
3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

[\(368\)](#) Aventi più di settanta anni e non appartenenti all'autore.

[\(369\)](#) Allegato modificato dall'[art. 2-decies, comma 1, D.L. 26 aprile 2005, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 giugno 2005, n. 109](#); successivamente il predetto [art. 2-decies](#) è stato abrogato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), D.L. 17 agosto 2005, n. 164](#), non convertito in legge ([Comunicato 18 ottobre 2005](#), pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Infine, il presente allegato è stato così modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), b\) e c\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), dall'[art. 1, comma 10, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#) e dall'[art. 1, comma 175, lett. l\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

Allegato B

[\(articolo 182\)](#) [\(370\)](#)

In vigore dal 14 febbraio 2013

l) Titoli e punteggi

Tabella 1. - Titoli di studio

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell' articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso	50 per ciascun anno di durata del corso

Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti	50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150
--	--

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale.

Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225 cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28	300

Tabella 3. - Esperienza professionale

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell' articolo 182 , comma 1-quater, lettera a)	37,50 per anno

II) Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile

- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici».

[\(370\)](#) Allegato aggiunto dall'[art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#).